



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 221 del 16/07/2013 – 19/07/2013 Udienza pubblica del 02/07/2013
Massima n. 1:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che le spese della Provincia per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, i concorsi e i premi comunque denominati non possano superare l'80 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 - Ricorso del Governo - Lamentato aumento del limite di spesa oltre quello previsto dalla legge statale - Asserita esorbitanza dai limiti della competenza statutaria - Censure formulate in modo generico e indeterminato - Inammissibilità della questione. Testo Va rilevata l'inammissibilità nella questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, promossa dal Governo, per violazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” e dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione in quanto le censure sono formulate in modo generico, non specificando quale sia la materia rispetto alla quale la Provincia autonoma di Bolzano violerebbe i limiti statutari.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge provincia Bolzano 23/12/2010, n. 15, art. 13, co. 1 Parametri costituzionali statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9



Massima n. 2 :	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che le spese della Provincia per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, i concorsi e i premi comunque denominati non possano superare l'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 - Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede che la riduzione deve avvenire in misura pari all'80 per cento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale Testo Va rilevata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Legge finanziaria 2011" che prevede che le spese della Provincia autonoma per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, i concorsi e i premi comunque denominati non possono superare l'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009. Infatti la disposizione impugnata viola l'articolo 117, comma 3 della Costituzione perché è in contrasto con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica contenuti negli articoli 6 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevedono una riduzione di quattro categorie di spese in misura inferiore rispetto a quanto stabilito dalla disposizione censurata, e che si applicano anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : legge provincia Bolzano 23/12/2010, n. 15, art. 13, co. 1 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 3 Altri parametri e norme interposte decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 9 legge 30/07/2010, n. 122

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

